REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DECRETO N. 363/COR **DEL 19/10/2017**

CENTRO OPERATIVO REGIONALE

FUNZIONE: SEGRETERIA DI COORDINAMENTO

OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016-2017 ed eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017. Rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo dell'hotel Rigopiano e del materiale legnatico vario derivante dalla slavina, allestimento piattaforme per il trattamento macerie e legnatico. Affidamento a "Ecoalba S.c.a.r.l."

IL COORDINATORE

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";
VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e s.m.i.;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2017, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, avente per titolo "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2016, n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016;
VISTO in particolare l'articolo 3 dell'ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile che impartisce disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e quelli derivanti dalle attività di demolizione ed abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai comuni;
ATTESO che il comma 1 dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile dispone che in deroga all'art. 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 1523 sono individuati, dai soggetti pubblici, i siti per assicurare il deposito temporaneo delle macerie, all'interno dei quali possono essere installati impianti mobili per la selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento;
RILEVATO che il comma 4 dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile stabilisce che il trasposto delle macerie ai centri di raccolta temporanei è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati;
PRESO ATTO altresì che il comma 7 dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile individua le regioni interessate dagli eventi sismici quali soggetti responsabili per l'attuazione delle misure relative alla raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie, anche avvalendosi dei comuni;
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 che all'articolo 11 impartisce disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici prevedendo supporto e la vigilanza della ASL e dell'ARTA;
VISTO l'articolo 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 che detta ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici a seguito degli eventi sismici;
VISTA la Circolare del Dipartimento della Protezione Civile UC/TERAG 16/0046100 del 11/9/2016 con la quale sono state emesse specifiche indicazioni operative per l'attuazione dell'art. 3 della sopra citata OCPDC n. 391/2016 alla quale la Regione si è attenuta;
VISTO l'articolo 28 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, così come modificato dal D.L. n. 50 del 9.02.2017

convertito con modificazioni con Legge 7.04.2017, n. 45, che impartisce disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici;

RILEVATO che il comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 fa salve le "...disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni...";

RILEVATO altresì che il comma 6 dell'articolo 28 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 dispone che "...La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico ....";

ATTESO che nella Regione Abruzzo, dopo gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016, pur prontamente attivata, in considerazione delle modeste quantità di macerie provenienti da crolli o demolizioni, non erano emerse criticità per lo smaltimento delle medesime, acuitosi dopo il sisma del 18 gennaio 2017 e dei gravi eventi atmosferici con uno scenario, ben più complesso e critico evidenziatosi, tra gli altri, in particolare nel Comune di Farindola (PE) in loc. Rigopiano, consistente in materiale legnatico e macerie derivanti per lo più dal crollo dell'Hotel Rigopiano;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot.n. 1945 del 11.05.2017, il Comune di Farindola ha segnalato un persistente rischio di contaminazione insistente sull'area sequestrata in località Rigopiano, luogo della sciagura occorsa il 18.01.2017;
- con nota prot. UC/TERAG_SM/35696 del 26/05/2017, acquisita al prot. COR n. 7740 del 26/05/2017, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha riscontrato la segnalazione di stato di preallerta del Comune di Farindola, e ha invitato la Regione, in raccordo con l'amministrazione comunale, ad avviare con urgenza tutte le iniziative finalizzate alla valutazione del rischio e alla sua mitigazione;
- in data 07.06.2017 si è svolta una riunione presso la sede di ARTA - Distretto provinciale di Pescara, convocata con nota prot.n. 143845 del 29.05.2017 dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti durante la quale il Comune di Farindola ha riferito dell'esito delle analisi effettuate dalla ASL di Pescara di alcuni campioni di acqua prelevati da ACA SpA che non rilevavano criticità. Il Dirigente del Servizio ha richiesto all'ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di Chieti di effettuare una indagine ambientale e redigere una relazione dettagliata sullo stato dei luoghi; e al Sindaco di Farindola di individuare un'area da destinare alle piattaforme per il trattamento macerie e legnatico nel caso non fosse realizzabile un trattamento in situ delle macerie;
- con nota del 08.08.2017 la Procura della Repubblica di Pescara ha comunicato la disponibilità di agevolare la programmata attività di rimozione macerie, previa richiesta di autorizzazione di accesso alle aree, ai fini di sopralluoghi e rilievi e di rilasciare in tempi celeri, in caso di interventi di bonifica e rimozione delle macerie, autorizzazioni all'accesso, previa verifica della compatibilità delle operazioni con le esigenze probatorie;
- con e-mail del 08.08.2017 dell'ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di Pescara, sono stati inviati gli esiti negativi dei controlli sulle acque della Sorgente denominata: "Vitello d'Oro", nel Comune di Farindola (PE);
- con nota prot.n. 3069 del 09.08.2017, il Comune di Farindola ha fornito informazioni circa i vincoli esistenti nell'area e sul sito allegando le note di AUSL (prot.n. 1915 del 05.08.2017), di e-distribuzione S.p.A. (prot.n. 0299085 del 16.05.2017) e del Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara (prot.n. 8196 del 16.05.2017);
- in data 09.08.2017, giusta convocazione del Coordinatore del Centro Operativo Regionale (COR), previa autorizzazione acquisita dall'Autorità giudiziaria, è stato effettuato un sopralluogo nel sito denominato "Hotel Rigopiano", in stato di sequestro, ove è stato rilevato il materiale di vario tipo (legname, misto di rifiuti indifferenziati, strutture edilizie in C.A. e suppellettili), è stata esclusa la presenza di amianto. Nella medesima occasione è stato ipotizzato un Piano Operativo di massima (... omissis ...);
- in data 11.08.2017, si è svolta la riunione presso la Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti, con il Comune di Farindola, la ditta Ecoalba Scarl, affidataria del servizio di igiene urbana e il rappresentante dell'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga stabilendo, tra le altre cose, le azioni in merito a:
  1. affidamento del servizio di gestione delle macerie (raccolta con selezione, trasporto e smaltimento/recupero): proposta del Sindaco, ai sensi dell'art.28 del D.L. 189/2016 e s.m.i., di assegnare le attività alla società che gestisce il servizio di igiene urbana;
- con Ordinanza Sindacale n. 99 del 30.08.2017, avente per oggetto: "Rimozione macerie e legnatico in località Rigopiano", il Sindaco di Farindola ha ordinato: "omissis ... la rimozione del legnatico e la rimozione delle macerie ... omissis", nel rispetto della normativa vigente sui rifiuti, detta ordinanza è stata notificata, tra gli altri, al COR, per le attività di sua competenza;
- con nota prot.n. 3329 del 15.09.2017, il Comune di Farindola (PE), in ottemperanza all'art. 28, cm 6, del DL 189/2016 e s.m.i., ha notificato alla A-Real Estate S.p.A. proprietaria del Resort Rigopiano, la suddetta ordinanza che veniva riscontrata dalla stessa società con nota acquisita al protocollo del Comune di Farindola prot.n. 3451 del 18.09.2017;
- con nota del 30.08.2017, la Procura della Repubblica di Pescara,ha autorizzato l'accesso nell'area in sequestro per le finalità indicate nell'ordinanza sindacale n.99 del 30.08.2017 sopra menzionata;

DATO ATTO che a seguito di formali interlocuzioni con la Ecoalba S.c.a.r.l. quest'ultima ha presentato un progetto relativo al "Sito di stoccaggio temporaneo e riduzione volumetrica delle macerie e materiale legnatico in località Rigopiano - Gestione macerie eventi sismici 2016/2017" contenente altresì l'offerta economica per la realizzazione delle attività in rassegna;

TENUTO CONTO della determinazione dirigenziale n. DPC026/229 del 18.10.2017 recante *D.lgs. 152/06 e s.m.i. - DPGR n. 7 del 20/06/2017 - Sisma Centro Italia. Piano di Gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione. Ditta Ecoalba S.c.a.r.l. - Realizzazione ed esercizio di un Sito di Deposito Temporaneo (SDT) per la riduzione volumetrica delle macerie e del materiale legnatico ubicato in loc. "Rigopiano" nel Comune di Farindola (PE)* con la quale la il Responsabile della Funzione 6 – Gestione macerie – Dirigente del Servizio gestione rifiuti (DPC026) ha

provveduto, tra l'altro, ai sensi del DPGR n. 7 del 20/06/2017 ed art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i, ad approvare il progetto definitivo trasmesso dalla Ecoalba S.c.a.r.l., ad autorizzare la medesima società all'esecuzione del medesimo progetto;

VISTA l'offerta economica definitiva proposta dalla Ecoalba S.c.a.r.l. acquisita al prot. COR n. 11909 del 16/10/2017 e ritenuta congrua in quanto le attività in essa contenute sono state ricondotte alle voci di prezziario della Regione Abruzzo, eccezion fatta per la voce relativa alla lavorazione del materiale legnoso per uso civico per la quale è stata comunque presentata una esaustiva analisi dei prezzi. L'offerta economica è composta da:

- *relazione generale*,
- *scheda n. 1* relativa al trattamento delle macerie site all'interno dell'area di crollo, per lo più materiali edili per la cui lavorazione è stato proposto un costo di circa 65,95 €/t, a cui vanno sommati il costo per l'allestimento della piattaforma per il trattamento delle stesse pari € 47.890,00 e il costo per gli oneri della sicurezza pari ad € 49.108,80;
- *scheda n. 2* relativa recupero del materiale legnatico, lavorazione delle ramaglie, pulizia e taglio dei tronchi, trasporto del materiale legnoso dal fronte valanghivo fino alle piazzole di lavoro realizzate lungo il perimetro del sito della valanga, trasporto finale verso il sito di stoccaggio; il costo proposto per queste attività è di 102,93 €/t a cui vanno sommati il costo allestimento della piattaforma per trattamento legnatico ad uso civico pari ad € 20.596,00 e gli oneri per la sicurezza pari ad € 23.486,80;
- *scheda n. 3* relativa al trattamento dei bulbi delle piante sradicate ed ammassati sui piazzali e del legnatico presente all'interno delle macerie da smaltire a discarica pubblica per rifiuti indifferenziati, il costo proposto per queste attività è di 64,80 €/t a queste attività vanno sommate la rimozione delle macerie e legnatico poste a valle delle macerie del Resort, trascinate dalla valanga stimate a 5,39 €/mq.

Al fine di definire l'importo del contratto, è stata fatta una stima approssimativa delle quantità di materiale. Relativamente alla scheda n. 1 il materiale stimato è di circa 5.600 t, relativamente alla scheda n. 2 sono state stimate circa 2000 t; relativamente alla scheda n. 3 si stimano circa 800 t per legnatico misto alle macerie da smaltire a discarica pubblica, mentre per rifiuti indifferenziati sparsi a valle del Resort la superficie stimata è di circa 5.000 mq. Trattandosi di lavorazioni differenti con importi e quantitativi diversi, la spesa presunta per l'esecuzione del servizio in rassegna ammonta a € 800.000,00 di cui € 72.595,60 sono oneri per la sicurezza;

DATO ATTO altresì che pur se l'art. 28 comma 4 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni in legge 15/12/2016, n. 229 e s.m.i., stabilisce la deroga all'affidamento del servizio rimozione macerie ai gestori del servizio di igiene urbana limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto si ritiene che, se pur espressamente non richiamata in tale previsione normativa, deve necessariamente intendersi, nella fattispecie, anche la fase di gestione del sito temporaneo stante la convenienza economica del servizio offerto tenuto conto dell'esiguità delle macerie e del legnatico da trattare (stimato fino a 1.400 m s.l.m. mentre il sito di stoccaggio è posto a 1.115 metri di altitudine), della precaria viabilità montana (tempi di percorrenza maggiori per singolo carico, fondo stradale divelto e, in un tratto, regolamentato da impianto semaforico in corrispondenza di una frana, che ritroviamo anche sulla provinciale per Penne in corrispondenza della località Colletrotta); mole di lavoro da svolgere in tempi stretti, sia per l'approssimarsi della stagione invernale, sia per l'attenzione riposta nella Bonifica dell'Area dovuta alla tragedia che si è consumata il 18 gennaio scorso, nonché tenuto conto della gestione della sicurezza dei luoghi per garantire ai familiari e rappresentanti delle vittime di partecipare alle operazioni di recupero e identificazione degli effetti e oggetti personali sepolti dalle macerie ed appartenenti agli ospiti e maestranze del Resort mediante ricorso a personale in possesso della qualifica di operatore ecologico professionale, e mezzi adeguati per non deturpare l'habitat naturale;

RITENUTO di dover procedere, per i motivi sopra riportati, all'approvazione del quadro economico generale dell'appalto di servizi in rassegna, come di seguito descritto:

Servizio Rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento macerie	€ 800.000,00	
di cui per Oneri di Sicurezza Indiretti	€ 72.595,60	
Importo Totale	€ 800.000,00	**€ 800.000,00**
Somme a Disposizione		
Iva (10%)	€ 80.000,00	
Incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (2%)	€ 16.000,00	
Imprevisti, Spese Generali, Contributi ANAC	€ 80.000,00	
Totale Somme a Disposizione	€ 176.000,00	**€ 176.000,00**
Totale		**€ 976.000,00**

VISTO lo schema di contratto, allegato al presente decreto (**Allegato 1**), con il quale vengono disciplinati i rapporti tra la Regione Abruzzo, in qualità di soggetto attuatore, e la Ecoalba S.c.a.r.l. per il servizio di rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle macerie e del materiale legnatico, realizzazione e gestione area di deposito temporaneo;

VISTO il protocollo di intesa sottoscritto in data 26 ottobre 2016 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici in rassegna, ai fini della vigilanza collaborativa prevista dall'art. 4 del protocollo suddetto;

RITENUTO di dover affidare, nelle more dell'esito delle verifiche previste dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i., direttamente il servizio in rassegna alla Ecoalba S.c.a.r.l. e, attesa l'urgenza della rimozione del legnatico ad uso civico e del recupero degli effetti personali appartenenti alle vittime del Resort prima della imminente stagione invernale che data la quota del sito risulta molto rigida, di procedere all'avvio delle attività previste nel contratto sotto riserva di legge;

DATO ATTO altresì che si è proceduto ad inserire nello schema di contratto allegato al presente decreto una specifica clausola con la quale il gestore è stato edotto dell'attivazione della vigilanza collaborativa ai sensi del richiamato protocollo e nel caso di prescrizioni modificative di quanto concordato il COR della Regione Abruzzo terrà comunque indenne il gestore dalle spese effettuate per l'espletamento del servizio;

VISTA la nota del Dipartimento Protezione Civile DICOMAC del 3 settembre 2016 prot. UC/TERAG16/44398 con la quale vengono stabilite le tipologie di spesa assentibili ai fini del rimborso tra le quali le macerie provenienti da crolli e demolizioni;

RITENUTO altresì di nominare ai sensi e per gli effetti degli art. 31 e 101 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. il responsabile del procedimento, acquisita per le vie brevi la disponibilità, nella persona del funzionario Giuseppe Fiaschetti in Servizio presso il Servizio Emergenze di Protezione Civile della Regione Abruzzo nonché componente della struttura del COR;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 555 del 30 agosto 2016 con la quale si istituisce un Centro Operativo Regionale (C.O.R.) articolato in funzioni di supporto e coordinato dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e con funzioni vicarie del Dirigente in carica del Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile e del Servizio Emergenze di Protezione Civile, e composto da personale regionale;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 26 gennaio 2017 con la quale è stato conferito al Dott. Antonio Iovino le funzioni di Coordinatore del Centro Operativo Regionale responsabile per tutti gli adempimenti connessi alla gestione del COR per l'emergenza post-sisma 2016/2017;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

DECRETA

La premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo.

1. **Di prendere atto** che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile, la Regione Abruzzo è individuata quale "soggetto responsabile" per l'attuazione delle misure relative alla raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie provenienti da crolli e demolizioni, anche avvalendosi dei comuni;
2. **Di prendere atto** della determinazione dirigenziale n. DPC026/229 del 18.10.2017 recante *D.lgs. 152/06 e s.m.i. - DPGR n. 7 del 20/06/2017 - Sisma Centro Italia. Piano di Gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione. Ditta Ecoalba S.c.a.r.l. - Realizzazione ed esercizio di un Sito di Deposito Temporaneo (SDT) per la riduzione volumetrica delle macerie e del materiale legnatico ubicato in loc. "Rigopiano" nel Comune di Farindola (PE)* con la quale la il Responsabile della Funzione 6 – Gestione macerie – Dirigente del Servizio gestione rifiuti (DPC026) ha provveduto, tra l'altro, ai sensi del DPGR n. 7 del 20/06/2017 ed art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i, ad approvare il progetto definitivo trasmesso dalla Ecoalba S.c.a.r.l., ad autorizzare la medesima società all'esecuzione del medesimo progetto;
3. **Di affidare,** per le motivazioni tutte di cui in premessa, direttamente alla Ecoalba S.c.a.r.l. società che gestisce il servizio di igiene urbana nel comune dove è situata la località oggetto dell'intervento il servizio di *Rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo dell'hotel Rigopiano e materiale legnatico vario, all'allestimento delle piattaforme per il trattamento delle macerie e del legnatico*;
4. **Di approvare** il quadro economico generale dell'appalto di servizi in rassegna, a seguito di varie interlocuzioni, come di seguito descritto:

Servizio Rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento macerie	€ 800.000,00	
di cui per Oneri di Sicurezza Indiretti	€ 72.595,60	
Importo Totale	€ 800.000,00	**€ 800.000,00**
Somme a Disposizione		
Iva (10%)	€ 80.000,00	
Incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (2%)	€ 16.000,00	
Imprevisti, Spese Generali, Contributi ANAC	€ 80.000,00	
Totale Somme a Disposizione	€ 176.000,00	**€ 176.000,00**
Totale		**€ 976.000,00**

5. **Di approvare** lo schema di contratto (quale parte integrante e sostanziale) allegato alla presente determinazione **(Allegato 1)** con il quale vengono disciplinati i rapporti tra la Regione Abruzzo - COR, in qualità di soggetto attuatore, e la Ecoalba S.c.a.r.l. per tutte le attività conferite di cui al punto 3 del presente decreto procedendo successivamente all'apertura del CIG;
6. **Di trasmettere** all'ANAC il presente atto e l'allegato schema di contratto ai fini della vigilanza collaborativa in ottemperanza al richiamato protocollo di intesa;
7. **Di ritenere** indenne l'Ecoalba S.c.a.r.l. delle spese sostenute per l'espletamento del servizio, a seguito dell'esito della verifica preliminare dell'ANAC che potrebbe modificare quanto concordato con il COR;
8. **Di stipulare** in via d'urgenza il contratto mediante scrittura privata;
9. **Di procedere,** sotto riserva di legge, all'avvio delle attività previste nel contratto;
10. **Di prendere atto** che il costo complessivo stimato per l'affidamento della rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo dell'hotel Rigopiano e materiale legnatico vario, all'allestimento delle piattaforme per il trattamento delle macerie e del legnatico è pari ad € 800.000,00 (ottocentomilaeuro) oltre IVA di legge e trova la sua copertura finanziaria nelle disponibilità delle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
11. **Di nominare** ai sensi e per gli effetti degli art. 31 e 101 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. il Responsabile del procedimento nella persona del funzionario Giuseppe Fiaschetti in Servizio presso il Servizio Emergenze di Protezione Civile della Regione Abruzzo nonché componente della struttura del COR;
12. **Di trasmettere** copia del presente atto, per i rispettivi seguiti di competenza, alla Struttura di Missione "Sisma Centro Italia" istituita con Decreto del Capo Dipartimento del Protezione Civile del 5 aprile 2017, al Comune di Farindola, e al Commissario Straordinario di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, alla Ecoalba S.c.a.r.l. e alla Funzione 6 – Gestione macerie del COR;
13. **Di dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace e di pubblicarlo sul sito internet del COR.

IL COORDINATORE
(Dott. Antonio IOVINO)

o

L'Estensore
(Ing. Francesco Luigi Rossi)

La Segreteria di Coordinamento
(Dott.ssa Lores Tontodimamma)